

REPERTORIO N.9.416

FASCICOLO N.4.015

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo
alle ore diciannove

30 marzo 2017 H.19,00

In Cesena, presso la sede della sottoindicata società cooperativa, in Via Ilaria Alpi n.49, ove richiesto.

A richiesta dell'infradetto Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa denominata:

"Confartigianato Fidi Forlì - Cesena Società Cooperativa" (in sigla "Confartigianato Fidi Forlì - Cesena"), costituita in Italia, con sede legale in Cesena (FC) Via Ilaria Alpi n.49, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 81003330404, numero R.E.A. 143671, iscritta all'Albo Società Cooperative con il numero A116048.

Io sottoscritto Dr. MARCELLO PORFIRI, Notaio in Cesena, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, mi sono trovato ove sopra, in questo giorno ed in questa ora, onde assistere, elevandone verbale, alla Assemblea straordinaria dei soci della detta società cooperativa.

Ivi ho avuto la presenza del signor SCARPELLINI IVANO, nato a Mercato Saraceno (FC) il giorno 21 maggio 1957, residente a Mercato Saraceno (FC) Viale Roma n.84, Presidente del Consiglio di Amministrazione della suddetta società cooperativa.

Il comparente, cittadino italiano, della identità personale, qualifica e poteri del quale io Notaio sono certo, assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art.2371 del C.C. e dell'art.25 dello Statuto sociale e constata dandomene atto:

= che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata dall'organo amministrativo per oggi, in questo luogo ed a quest'ora in seconda convocazione, mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Resto del Carlino" del giorno 10 marzo 2017, a norma dell'art.23 dello Statuto;

= che l'Assemblea in prima convocazione, indetta con il medesimo avviso per il giorno 29 marzo 2017 nello stesso luogo ed alle ore 23,00, è andata deserta, come esso comparente mi attesta;

= che dei numero 1989 soci iscritti nel relativo libro, tutti aventi diritto di voto ai sensi dell'art.22 dello Statuto, sono legittimamente intervenuti, in proprio numero 7 (sette) soci, tutti aventi diritto di voto, come indicati nell'elenco che il Presidente mi consegna e che, debitamente sottoscritto, al presente verbale si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente;

= che l'elenco dei soci partecipanti all'Assemblea viene conservato in atti della cooperativa e verrà trascritto nel libro delle adunanze e delle assemblee;

= che del Consiglio di Amministrazione oltre ad esso Presiden-

Registrato a:
CESENA
il 11/04/2017
al n. 2622
Serie 1T
€ 200,00

Registro delle
Imprese della
ROMAGNA
FORLÌ-CESENA
E RIMINI
Prot. N.: 21633
REA N.: 143671
Depositato per
l'iscrizione
il 12/04/2017

te sono presenti il Vice Presidente Francisconi Arnaldo ed i Consiglieri Acquaviva Adriano, Gasperini Carlo e Soldati Stefano;

= che del Collegio Sindacale sono presenti la Presidente Fabbri Roberta e il sindaco effettivo Dell'Amore Romeo.

Il Presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara la presente Assemblea validamente costituita in seconda convocazione e quindi atta a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Esame ed approvazione delle modifiche allo Statuto Sociale.**
- 2) **Varie ed eventuali.**

Sull'argomento all'ordine del giorno il Presidente prende la parola ed espone ai convenuti come si ravvisi la necessità di apportare alcune modifiche allo Statuto sociale, per adeguarlo alle mutate esigenze della società.

Egli propone pertanto le seguenti modifiche:

- **art. 4:** soppressione del punto 5) (contributi della Regione o di altri Enti pubblici e privati), nonché degli ultimi due commi, riguardanti lo stesso punto;
- **art. 12:** inserimento di un nuovo comma, che prevede per i soci, all'atto della concessione della garanzia e qualora ciò sia previsto in relazione al tipo di operazione assistita dalla garanzia, l'obbligo del versamento di un deposito cauzionale infruttifero destinato alla formazione di un apposito fondo rischi indisponibile; i depositi cauzionali saranno restituiti al socio in conformità alle disposizioni degli eventuali regolamenti propri del tipo di operazione;
- **art.13, art.14 e art.26:** inserimento della previsione di effettuare le comunicazioni anche tramite posta elettronica certificata (PEC);
- **art.13:** modifica in conseguenza della modifica dell'art.12 (previsione deposito cauzionale).

Il Presidente dà quindi lettura all'Assemblea del nuovo testo degli articoli 4, 12, 13, 14 e 26 che propone di adottare.

La dr.ssa Fabbri Roberta a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole alle proposte del Presidente.

L'**Assemblea**, sentito quanto esposto dal Presidente, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, e nessuno chiedendo la parola, ad unanimità di voti espressa per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA:

= di modificare gli articoli 4, 12, 13, 14 e 26, come proposto dal Presidente e quindi di approvare il nuovo testo degli stessi articoli, come segue:

""**ART. 4** (nuovo testo)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1. dalle azioni sottoscritte dai soci;
2. dalla riserva legale;
3. dalla riserva straordinaria;

4. dalla riserva fondo rischi indisponibile;
5. dalle donazioni, lasciate ed elargizioni di enti diversi e da privati."";

"ART. 12 (nuovo testo)

Il socio è tenuto ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali e a favorire in ogni modo gli interessi della Società.

I soci sono tenuti a versare contributi in denaro, anche denominati "diritti di segreteria o commissioni", nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, a fronte delle concessioni di garanzia o delle prestazioni di altri servizi in materia finanziaria e creditoria, di cui all'articolo 2. L'entità dei contributi, potrà essere commisurata alla durata, natura ed al valore della garanzia ricevuta dalla Società.

I soci sono tenuti, a richiesta del Consiglio di Amministrazione e secondo le modalità e termini previsti dall'eventuale Regolamento Interno, ad un incremento della quota di capitale sociale od alla prestazione di garanzie reali/personali, quale condizione per la concessione delle garanzie da parte del Confidi.

I soci sono tenuti inoltre a versare, all'atto della concessione della garanzia e qualora ciò sia previsto in relazione al tipo di operazione assistita dalla garanzia, un deposito cauzionale infruttifero destinato alla formazione di un apposito fondo rischi indisponibile; i depositi cauzionali saranno restituiti al socio in conformità alle disposizioni degli eventuali regolamenti propri del tipo di operazione.

I soci sono tenuti inoltre a versare alla Società una commissione di contro o di co-garanzia, purché prevista e nei limiti indicati dalle apposite convenzioni sottoscritte dalla Società e dagli stessi soci.

I soci sono tenuti a trasmettere al Consiglio di Amministrazione i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all'oggetto sociale, e in particolare quelli relativi al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese di cui all'art. 5, comma 2, nonché all'eventuale trasferimento dell'azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni e alla cessazione dell'attività imprenditoriale."";

"ART. 13 (nuovo testo)

La perdita della qualità di socio ha luogo per recesso, morte, decadenza ed esclusione.

La comunicazione di recesso da parte del socio, ai fini di efficacia, deve essere effettuata per iscritto mediante raccomandata a/r oppure attraverso il sistema telefax ricevuta o della posta elettronica certificata (PEC), in entrambi i casi da inviarsi presso la sede legale della Società. Spetta al Consiglio di Amministrazione della Società, accertare se sussistono le condizioni per l'accettazione del recesso.

L'accettazione della richiesta di recesso è condizionata al completo avvenuto adempimento, da parte del socio richiedente,

delle obbligazioni contratte con la Società e di quelle derivanti dal rapporto di finanziamento con il soggetto finanziatore, in quest'ultimo caso da attestarsi, a pena di efficacia del recesso, con dichiarazione scritta dello stesso soggetto finanziatore, da presentarsi dall'impresa recedente. La delibera del Consiglio di Amministrazione, attestante l'accettazione od il diniego della richiesta di recesso, deve essere comunicata, anche per estratto, all'impresa interessata, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione tramite raccomandata a/r o PEC.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico, dalla data di avvenuta ricezione, della comunicazione di accettazione.

Avverso la delibera che nega il recesso, il Socio interessato potrà proporre ricorso scritto motivato al Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione sopraccitata. Il ricorso non sospende l'efficacia della delibera.

Il Consiglio di Amministrazione, in ordine al ricorso presentato dal recedente, è tenuto a deliberare entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. Avverso la decisione che, ulteriormente, nega il recesso, il socio interessato ha diritto di adire il Collegio Arbitrale che sarà nominato e che giudicherà nei modi e nei termini previsti dal successivo articolo 38.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio che:

- a) abbia cessato l'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale facendone relativa denuncia agli uffici pubblici competenti;
- b) abbia trasferito la propria sede al di fuori del territorio della Regione Emilia-Romagna e/o delle Province di Perugia, Arezzo e Pesaro-Urbino;
- c) non sia più in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione a Socio.

La decadenza determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, ed ha effetto dalla data di annotazione nel libro dei soci della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione. Il provvedimento che accerta la decadenza, anche per estratto, è comunicato all'impresa interessata, mediante avviso scritto inviato tramite servizi postale, telefax ricevuta, raccomandata a mano o PEC.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere escluso il Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni o alle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali, con inadempimenti di tale gravità che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale; b) che sia gravemente inadempiente agli obblighi sociali o che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte, e dei contributi/commissioni/depositi

cauzionali/diritti di segreteria previsti dal presente Statuto.

E' inoltre escluso di diritto il socio che sia stato dichiarato fallito nonchè inadempiente nell'esecuzione di obbligazioni per le quali la Società abbia rilasciato garanzia reale o personale; è facoltà del Consiglio deliberare l'eventuale esclusione del socio se sottoposto ad altre procedure concorsuali.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione riammettere in qualità di socio, i soci che nei termini richiesti dalla Società, provvedano all'integrale adempimento alle obbligazioni contratte verso questi o verso gli Enti Finanziatori, la cui inadempienza aveva dato luogo al provvedimento di esclusione.

L'esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, ed ha effetto dalla data di annotazione nel libro dei soci della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione."";

"ART. 14 (nuovo testo)

Le deliberazioni, prese dal Consiglio di Amministrazione, in materia di esclusione debbono essere comunicate all'interessato, con lettera raccomandata, raccomandata a mano oppure attraverso il sistema telefax ricevuta o posta elettronica certificata (PEC), entro i 30 (trenta) giorni successivi.

Avverso la deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il Socio interessato potrà proporre ricorso scritto motivato allo stesso Consiglio, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione sopraccitata. Il ricorso non sospende l'efficacia della delibera.

Il Consiglio di Amministrazione, in ordine al ricorso presentato dal recedente, è tenuto a deliberare entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. Avverso la decisione che, ulteriormente, nega il recesso, il socio interessato ha diritto di adire il Collegio Arbitrale che sarà nominato e che giudicherà nei modi e nei termini previsti dal successivo articolo 38."";

"ART. 26 (nuovo testo)

In prima convocazione le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono regolarmente costituite quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione le Assemblee ordinarie e straordinarie sono regolarmente costituite qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto e deliberano validamente, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.

La seconda convocazione deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima convocazione.

In mancanza delle suddette formalità le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite quando siano presenti o rappresentate tutti i soci aventi diritto al voto e siano intervenuti almeno la maggioranza dei componenti il

Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
Qualora non sia intervenuta la totalità dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte, ai componenti non presenti, mediante avviso inviato tramite servizio postale o fax ricevuta o posta elettronica certificata (PEC).

Le votazioni hanno luogo a voto palese per alzata di mano od altra forma equivalente salvo diversa deliberazione dell'assemblea."";

= di adottare il nuovo testo dello Statuto sociale, aggiornato con le modifiche deliberate, che è quello che il Presidente mi consegna e che, debitamente sottoscritto, al presente si allega sotto la lettera "B", omissane la lettura per dispensa avuta dal comparente;

= di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione SCARPELLINI IVANO, come sopra costituito, ogni più ampio ed opportuno potere per apportare al presente verbale ed allegato Statuto le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche di natura formale che fossero necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, per quanto occorrer possa.

Il comparente autorizza me Notaio al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in relazione agli adempimenti annessi e connessi al presente atto, nonché a rilasciare copia dello stesso alle Autorità che ne facciano richiesta.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.19, tabella allegato B, D.P.R. 26/10/1972 n.642.

Del che io Notaio, ho ricevuto e compilato il presente verbale che, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia in due fogli occupati per cinque pagine intere e fin qui della sesta, viene da me letto al comparente che dichiara di approvarlo.

Viene sottoscritto alle ore diciannove e trentacinque minuti.

F.TI: IVANO SCARPELLINI - MARCELLO PORFIRI Notaio

STATUTO

della "Confartigianato Fidi Forlì - Cesena Società Cooperativa"

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E SCOPO DELLA SOCIETA'

ART. 1

E' costituita una Società in forma di società cooperativa, denominata "Confartigianato Fidi Forlì - Cesena Società Cooperativa" (in sigla "Confartigianato Fidi Forlì - Cesena") che, per brevità di seguito, sarà identificata con il termine di "Società".

La sigla "Confartigianato Fidi Forlì - Cesena" potrà essere usata sia legalmente che commercialmente in luogo della denominazione legale scritta per esteso.

La Società è costituita ed opera ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 13 DL 269/03, convertito con modificazioni in legge 326/03, di seguito: "DL".

La Società ha sede nel Comune di Cesena.

Con deliberazione assunta nelle forme di cui all'articolo 2365, 2° Comma C.C., il Consiglio di Amministrazione potrà istituire e sopprimere unità locali, sedi secondarie, trasferire la sede sociale nel territorio nazionale, nonché adeguare lo statuto a future disposizioni normative.

La Cooperativa aderisce, accettandone lo statuto, alla associazione di categoria attualmente denominata "Confartigianato Federimpresa Cesena", impegnandosi a riconoscere le organizzazioni nazionali e regionali cui la "Confartigianato Federimpresa Cesena" stessa aderisce.

ART. 2

La Società, basandosi sui principi della mutualità prevalente e senza fini di lucro, svolge la propria attività esclusivamente a favore delle imprese e dei professionisti associati.

La Società, ai sensi dell'Articolo 13 del DL, svolge attività di garanzia collettiva dei fidi, intendendosi per tale l'utilizzazione di risorse provenienti, in tutto od in parte dai propri associati, per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento, da parte di Banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, la Società può prestare garanzie personali e reali, stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzare, in funzione di garanzia, depositi indisponibili costituiti presso i soggetti finanziatori delle imprese o professionisti soci. Nell'esercizio di tale attività, inoltre, la Società potrà ricevere garanzie, contro garanzie e co-garanzie sia dalla Società di 2° grado che dal Fondo di Garanzia Interconsortile, a cui sia, rispettivamente, associato ed aderente, nonché da Fondi di Garanzia Pubblici.

La Società, nell'esercizio dell'attività di rilascio di garan-

zie, può effettuare operazioni di contro garanzie delle garanzie prestate dai "Confidi" ad essa associati, identificati all'art. 8 del presente Statuto, nonché effettuare operazioni di co-garanzia, nell'ambito del medesimo finanziamento sul quale sia stata concessa una garanzia da parte dei suindicati "Confidi".

Tra le operazioni di credito e finanziamento vanno intese anche quelle di leasing; factoring ed ogni altra operazione attraverso la quale vengono fornite in qualsiasi forma disponibilità finanziarie per lo svolgimento delle attività delle imprese e professionisti associati.

La Società, inoltre, può, svolgere servizi di informazione, consulenza ed assistenza per il reperimento ed il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché prestare servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle imprese associate.

La Società potrà compiere ogni atto espressamente delegato ad esso dalla Regione Emilia - Romagna e dagli altri Enti Pubblici in materia di legislazione regionale/locale di incentivazione nonché, nei limiti temporali previsti dal comma 55 dell'Articolo 13 del DL, può gestire fondi pubblici di agevolazione e prestare garanzie a favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposta alle imprese associate.

La Società, in via del tutto strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà partecipare a Società di capitali, Consorzi, Cooperative e Società consortili i cui scopi ed attività non siano in contrasto con quelli della Cooperativa. Per il conseguimento dell'oggetto sociale ed unicamente in via strumentale ad esso, la Società potrà, pertanto, compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria considerati necessarie e/o utili a tali fini, restando, comunque, precluse le attività riservate ai sensi delle Leggi 1815/1939, 39/1989, 1/1991, 197/1991, Dlgs 385/1993 e lo svolgimento verso il pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 Dlgs 385/1993.

I rapporti mutualistici tra la Società e gli associati, possono essere disciplinati da apposito Regolamento Interno, nel quale si provvederà a determinare le regole ed i criteri inerenti l'attività societaria. Il Regolamento Interno, è approvato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, da parte dell'Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'Articolo 2521 CC.

DURATA

ART. 3

La durata della Società è fissata al il 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte dall'assemblea straordinaria dei soci.

DISPOSIZIONI SUL PATRIMONIO SOCIALE - CLAUSOLE MUTUALISTICHE -

AZIONI E SOCI

ART. 4

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1. dalle azioni sottoscritte dai soci;
2. dalla riserva legale;
3. dalla riserva straordinaria;
4. dalla riserva fondo rischi indisponibile;
5. dalle donazioni, lasciate ed elargizioni di enti diversi e da privati.

ART. 5

La Società risponde con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali.

Il capitale sociale è variabile, ma non inferiore all'ammontare minimo stabilito dalla legge o da eventuali disposizioni regolamentari o amministrative applicabili alla Società.

Il capitale sociale è ripartito in azioni nominative non rappresentate da titoli del valore nominale di Euro 5,16 cadauna. Si rende applicabile l'art.13, comma 52, del D.L.269/2003.

Il valore nominale delle azioni nel complesso sottoscritte da ciascun socio non può essere superiore al venti per cento del capitale sociale.

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito, gli amministratori devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento della Società.

ART. 6

Le azioni non possono essere trasferite né per atto tra vivi, né mortis causa, se non previa delibera del Consiglio di Amministrazione e nei limiti di cui sopra e mortis causa solo a favore dell'erede che sia socio o che, avendo i requisiti di cui agli artt.8 e 9 del presente Statuto, sia ammesso in qualità di socio.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura a favore di terzi.

I Confidi associati alla Società, come identificati all'art. 8 del presente Statuto, versano una quota sociale in misura fissa ed una tantum, secondo i termini e le modalità indicati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

Il numero dei soci è variabile ed illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a deliberare l'acquisto o il rimborso delle azioni della Società solo qualora il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della Società sia superiore a un quarto e l'acquisto o il rimborso siano fatti nei limiti del "fondo acquisto azioni proprie" risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

ART. 8

Possono associarsi alla Società, nel rispetto dei limiti pre-

visti dal 3° comma dell'Art. 6 Legge Quadro sull'Artigianato (Legge 443/85), le imprese artigiane e agricole, nonché le Micro, Piccole e Medie Imprese, rientranti nei limiti dimensionali previsti dalla Normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti alle imprese, i Confidi e i professionisti.

La Società può ricevere da Enti Pubblici e Privati, anche non associati, contributi finanziari e garanzie non finalizzate a singole operazioni, poste in essere dalla Società ma volti a sostenerne l'attività.

Le imprese e i soggetti di cui al primo comma possono essere ammessi in Cooperativa, purché abbiano la sede o l'unità locale nella Regione Emilia Romagna e/o nelle Province di Perugia, Arezzo e Pesaro-Urbino, non abbiano in corso procedure concorsuali, né siano falliti; e purché, il loro titolare, se imprese individuali, o anche uno solo dei soci delle imprese costituite nella forma di società di persone, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico delle imprese costituite nella forma di società di capitali, non sia interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici.

ART. 9

I soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, intendono essere ammessi come soci, devono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione utilizzando apposito modulo predisposto dalla Società.

Il Consiglio di Amministrazione, prima di deliberare sulla domanda, potrà richiedere ogni altro documento integrativo.

Il richiedente acquista la qualifica di socio con la delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, che ne curerà l'annotazione nel Libro Soci e la comunicazione all'interessato.

ART. 10

Per quanto riguarda i rapporti con la società, il domicilio degli associati è quello risultante dal libro dei soci, quale condizione per la validità delle comunicazioni inviate dalla Società, ai fini della convocazione degli organi sociali, dello svolgimento e risoluzione del rapporto sociale e del rapporto mutualistico.

ART. 11

Quale condizione per deliberare l'ammissione, all'impresa o al professionista interessati potrà essere richiesto, altresì, l'impegno a versare, secondo le modalità ed i termini definiti dalla Società, un'eventuale tassa di ammissione, da considerarsi quale sopra prezzo ai sensi dell'Articolo 2528, 2° comma CC, non soggetta a restituzione sotto alcuna forma, in caso di scioglimento del rapporto sociale.

OBBLIGHI DEI SOCI

ART. 12

Il socio è tenuto ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali e a favorire in ogni modo gli interessi della Società.

I soci sono tenuti a versare contributi in denaro, anche denominati "diritti di segreteria o commissioni", nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, a fronte delle concessioni di garanzia o delle prestazioni di altri servizi in materia finanziaria e creditoria, di cui all'articolo 2. L'entità dei contributi, potrà essere commisurata alla durata, natura ed al valore della garanzia ricevuta dalla Società.

I soci sono tenuti, a richiesta del Consiglio di Amministrazione e secondo le modalità e termini previsti dall'eventuale Regolamento Interno, ad un incremento della quota di capitale sociale od alla prestazione di garanzie reali/personali, quale condizione per la concessione delle garanzie da parte del Confidi.

I soci sono tenuti inoltre a versare, all'atto della concessione della garanzia e qualora ciò sia previsto in relazione al tipo di operazione assistita dalla garanzia, un deposito cauzionale infruttifero destinato alla formazione di un apposito fondo rischi indisponibile; i depositi cauzionali saranno restituiti al socio in conformità alle disposizioni degli eventuali regolamenti propri del tipo di operazione.

I soci sono tenuti inoltre a versare alla Società una commissione di contro o di co-garanzia, purché prevista e nei limiti indicati dalle apposite convenzioni sottoscritte dalla Società e dagli stessi soci.

I soci sono tenuti a trasmettere al Consiglio di Amministrazione i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all'oggetto sociale, e in particolare quelli relativi al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese di cui all'art. 5, comma 2, nonché all'eventuale trasferimento dell'azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni e alla cessazione dell'attività imprenditoriale.

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

ART. 13

La perdita della qualità di socio ha luogo per recesso, morte, decadenza ed esclusione.

La comunicazione di recesso da parte del socio, ai fini di efficacia, deve essere effettuata per iscritto mediante raccomandata a/r oppure attraverso il sistema telefax ricevuta o della posta elettronica certificata (PEC), in entrambi i casi da inviarsi presso la sede legale della Società. Spetta al Consiglio di Amministrazione della Società, accertare se sussistono le condizioni per l'accettazione del recesso.

L'accettazione della richiesta di recesso è condizionata al completo avvenuto adempimento, da parte del socio richiedente, delle obbligazioni contratte con la Società e di quelle derivanti dal rapporto di finanziamento con il soggetto finanziatore, in quest'ultimo caso da attestarsi, a pena di efficacia del recesso, con dichiarazione scritta dello stesso soggetto finanziatore, da presentarsi dall'impresa recedente. La delibera del Consiglio di Amministrazione, attestante l'accetta-

zione od il diniego della richiesta di recesso, deve essere comunicata, anche per estratto, all'impresa interessata, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione tramite raccomandata a/r o PEC.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico, dalla data di avvenuta ricezione, della comunicazione di accettazione.

Avverso la delibera che nega il recesso, il Socio interessato potrà proporre ricorso scritto motivato al Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione sopraccitata. Il ricorso non sospende l'efficacia della delibera.

Il Consiglio di Amministrazione, in ordine al ricorso presentato dal recedente, è tenuto a deliberare entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. Avverso la decisione che, ulteriormente, nega il recesso, il socio interessato ha diritto di adire il Collegio Arbitrale che sarà nominato e che giudicherà nei modi e nei termini previsti dal successivo articolo 38.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio che:

- a) abbia cessato l'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale facendone relativa denuncia agli uffici pubblici competenti;
- b) abbia trasferito la propria sede al di fuori del territorio della Regione Emilia-Romagna e/o delle Province di Perugia, Arezzo e Pesaro-Urbino;
- c) non sia più in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione a Socio.

La decadenza determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, ed ha effetto dalla data di annotazione nel libro dei soci della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione. Il provvedimento che accerta la decadenza, anche per estratto, è comunicato all'impresa interessata, mediante avviso scritto inviato tramite servizi postale, telefax ricevuta, raccomandata a mano o PEC.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere escluso il Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni o alle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali, con inadempimenti di tale gravità che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
- b) che sia gravemente inadempiente agli obblighi sociali o che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte, e dei contributi/commissioni/depositi cauzionali/diritti di segreteria previsti dal presente Statuto.

E' inoltre escluso di diritto il socio che sia stato dichiarato fallito nonchè inadempiente nell'esecuzione di obbligazioni per le quali la Società abbia rilasciato garanzia reale o personale; è facoltà del Consiglio deliberare l'eventuale esclu-

sione del socio se sottoposto ad altre procedure concorsuali. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione riammettere in qualità di socio, i soci che nei termini richiesti dalla Società, provvedano all'integrale adempimento alle obbligazioni contratte verso questi o verso gli Enti Finanziatori, la cui inadempienza aveva dato luogo al provvedimento di esclusione. L'esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, ed ha effetto dalla data di annotazione nel libro dei soci della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 14

Le deliberazioni, prese dal Consiglio di Amministrazione, in materia di esclusione debbono essere comunicate all'interessato, con lettera raccomandata, raccomandata a mano oppure attraverso il sistema telefax ricevuta o posta elettronica certificata (PEC), entro i 30 (trenta) giorni successivi.

Avverso la deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il Socio interessato potrà proporre ricorso scritto motivato allo stesso Consiglio, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione sopraccitata. Il ricorso non sospende l'efficacia della delibera.

Il Consiglio di Amministrazione, in ordine al ricorso presentato dal recedente, è tenuto a deliberare entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. Avverso la decisione che, ulteriormente, nega il recesso, il socio interessato ha diritto di adire il Collegio Arbitrale che sarà nominato e che giudicherà nei modi e nei termini previsti dal successivo articolo 38.

RIMBORSO DELLE AZIONI

ART. 15

Nel caso di recesso, decadenza o esclusione, al socio, o in caso di morte, ai suoi eredi, viene rimborsato il solo valore nominale delle azioni sottoscritte, escluso quello derivante da attribuzioni gratuite di capitale, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio uscente, con esclusione delle azioni assegnate in sede di aumento gratuito mediante imputazione di fondi ovvero costituite con contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. La somma eventualmente corrisposta al momento della sottoscrizione delle azioni a titolo di sovrapprezzo rimane acquisita alla Società e permane nell'apposita riserva statutaria.

Il pagamento al socio uscente, o agli eredi, deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati la morte, il recesso, la decadenza o l'esclusione del socio.

E' in ogni caso ammessa la compensazione tra le somme dovute dalla Società al socio a titolo di rimborso delle azioni e quelle in cui il socio sia debitore nei confronti della Socie-

tà in ragione delle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto o dagli interventi in garanzia.

La Società non è tenuta al rimborso delle azioni versate, in favore dei soci receduti ed esclusi o degli eredi del socio deceduto, qualora non sia stata fatta richiesta entro il termine di prescrizione di cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE

ART. 16

Il socio che cessa di far parte della Società ed eventualmente i suoi eredi rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui la morte, l'esclusione, la decadenza o il recesso si è verificato.

Qualora entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si verifichi l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Qualora il socio morto, receduto o escluso abbia assunto nei confronti o nell'interesse della Società obbligazioni i cui effetti si producono anche successivamente al recesso o all'esclusione, queste dovranno comunque essere regolarmente adempiute, eventualmente dai suoi eredi, salvo in ogni caso il rispetto delle disposizioni dell'art. 2536 c.c.

SOCI FINANZIATORI E TITOLI DI DEBITO

ART. 17

Il Consiglio di amministrazione può deliberare, se consentito dalla legge, l'emissione di titoli di debito o di strumenti finanziari comunque denominati che prevedano il rimborso del capitale, anche condizionandolo nei tempi e nell'entità all'andamento economico della Società.

Il Consiglio di amministrazione definisce, nel rispetto dell'art. 2541 c.c. e delle altre disposizioni di legge, le modalità e le condizioni di emissione dei titoli e degli strumenti indicati nel comma 1, nonché i diritti patrimoniali e di organizzazione della categoria da attribuire ai loro possessori; determina altresì le eventuali condizioni alle quali sottoporre il loro trasferimento.

Si applicano in ogni caso i divieti, i limiti e i criteri di emissione dei titoli obbligazionari stabiliti ai sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

La Società può emettere strumenti finanziari che attribuiscono ai possessori la qualità di soci finanziatori solo se espressamente consentito dalle disposizioni di legge in materia di confidi.

OPERAZIONI

ART. 18

La Società può compiere soltanto le operazioni consentite dal-

la Legge, secondo le modalità e termini disciplinati dall'eventuale Regolamento Interno.

ART. 19

Il socio può richiedere alla Società prestazioni di garanzia o gli altri servizi di cui al precedente articolo 2, esclusivamente a seguito dell'efficacia del provvedimento di ammissione, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora, contestualmente alla richiesta di ammissione a socio, sia presentata, altresì, istanza di rilascio di garanzia, l'efficacia della deliberazione, con la quale sia accolta tale istanza, risulta essere condizionata all'avvenuta efficacia del provvedimento di ammissione a socio, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 9.

Salvo maggiori regole di dettaglio previste nel Regolamento Interno o, fino alla sua approvazione, nelle procedure già deliberate dalla Società, le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, intesa quale tipologia di servizi ai quali ogni socio ha la possibilità di accedere, sono improntate al perseguimento degli interessi della generalità degli associati.

In particolare, le prestazioni di garanzia, come definite dall'articolo 2 del presente Statuto, dovranno essere richieste mediante l'utilizzo di modulistica predisposta dalla Società, nella quale saranno evidenziate le tipologie di informazioni da presentare alla Società, anche mediante documentazione contabile, bancaria e patrimoniale, allo scopo di dare corso alla procedura istruttoria interna.

Le prestazioni di garanzia, saranno limitate a parte dell'importo del finanziamento richiesto dal socio all'Ente finanziatore, anche in relazione alla natura del finanziamento ed alle contro garanzie o co-garanzie presentate dal Socio.

ART. 20

Il Consiglio di Amministrazione nel deliberare la concessione delle garanzie dovrà tenere conto di quanto segue:

- a) della durata e natura dei finanziamenti richiesti e delle garanzie che il socio offre;
- b) dell'esposizione complessiva della cooperativa per garanzie già prestate e delle richieste in corso di istruttoria;
- c) della situazione patrimoniale, anche extra aziendale, del titolare dell'impresa o professionista richiedente, ove trattasi di impresa individuale, e/o dei soci illimitatamente responsabili della società richiedente, ove trattasi di impresa a forma societaria, nonché eventuali fidejussori e delle prospettive dell'impresa stessa, nonché delle qualità morali per quanto conosciute del/dei richiedente/i;
- d) delle eventuali manifestazioni di insolvenza quali protesti, esecuzioni mobiliari, immobiliari ed altre.

CONVENZIONI

ART. 21

La Società può stipulare convenzioni con una o più aziende di

credito e con altri Enti o Società finanziarie per la concessione ai propri soci di finanziamenti, per i quali essa rilascia prestazioni di garanzia, in base ad apposita convenzione con le banche o con altri Enti o società finanziarie, dell'ammontare concordato con ogni singolo Istituto, Ente o società. Le convenzioni di garanzia concluse con le banche e gli altri enti finanziatori devono essere informate ai seguenti principi:

- a) il socio che intende ottenere il finanziamento o reperire capitale di rischio alle condizioni previste nelle convenzioni deve fare domanda scritta alla Società per il rilascio della garanzia collettiva;
- b) all'esame delle domande presentate dai soci per la concessione della garanzia procedono gli organi della Società secondo le disposizioni del presente statuto;
- c) le convenzioni concluse con le banche e con gli altri enti finanziatori devono avere una durata limitata, o altrimenti prevedere il diritto di recesso a favore della Società.

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEE

ART. 22

Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci, da almeno 90 giorni, alla data di convocazione dell'assemblea.

Il socio può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da altro socio non amministratore e non dipendente della Società.

ART. 23

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le loro convocazioni devono effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, alternativamente:

- a) con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;
- b) con pubblicazione nel quotidiano "Il Resto del Carlino" almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;
- c) a mezzo pubblicazione sull'organo d'informazione della Confartigianato Federimpresa di Cesena.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Le convocazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie, potranno essere effettuate, altresì, con avviso comunicato ai soci, con mezzi che, ai sensi dell'articolo 2366, 3° comma CC, garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione.

In mancanza di adempimenti della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e la maggio-

ranza degli amministratori e sindaci effettivi, se nominati. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Ove ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 2364, comma 2 del Codice Civile, l'Assemblea potrà essere convocata entro 180 (cento ottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, previa enunciazione di tali esigenze da parte del Consiglio di Amministrazione in apposita delibera assunta prima della scadenza del termine ordinario.

L'Impresa associata può farsi rappresentare, mediante delega scritta, nelle Assemblee dal rappresentante di altra Impresa associata che non ricopra cariche sociali ma che abbia diritto al voto oppure da un terzo, ad eccezione di coloro che siano membri del Consiglio di Amministrazione o dipendenti della Società.

Ogni delegato non può rappresentare più di 2 (due) soci.

ART. 24

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti, oltre a quelli riservati ad essa dalla Legge:

- a) discutere ed approvare i bilanci;
- b) elegge e sostituisce i componenti del consiglio di amministrazione, e può eleggere il presidente e uno o più vice presidenti della cooperativa;
- c) elegge il collegio sindacale ed il suo presidente;
- d) prendere atto delle delibere del Consiglio di Amministrazione e fissare le direttive di massima per il Consiglio stesso;
- e) determinare le misure degli eventuali compensi, gettoni e rimborsi spese, da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale;
- f) trattare tutti gli argomenti di sua competenza per Statuto a norma di legge;
- g) approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti Interni della Società, con le maggioranze previste per le Assemblee Straordinarie.

L'avviso di convocazione, fissato dal Consiglio di Amministrazione, deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e del luogo della riunione che potrà essere anche diverso dalla sede sociale purchè sito nel territorio nazionale.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulle trasformazioni, fusioni e scissioni, sull'eventuale scioglimento anticipato della Società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ART. 25

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza del vicepresidente o da un membro

del consiglio di amministrazione espressamente delegato.
Il Presidente può scegliere, con l'approvazione dell'assemblea, fra i soci presenti, due scrutatori.

In caso di assemblea ordinaria lo stesso Presidente deve farsi assistere da un segretario, designato dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale, mentre in caso di assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio.

Chi presiede le Assemblee sociali, ha il compito di verificare la regolarità della convocazione assembleare, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori assembleari ed accertare il risultato delle votazioni

ART. 26

In prima convocazione le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono regolarmente costituite quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione le Assemblee ordinarie e straordinarie sono regolarmente costituite qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto e deliberano validamente, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.

La seconda convocazione deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima convocazione.

In mancanza delle suddette formalità le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite quando siano presenti o rappresentate tutti i soci aventi diritto al voto e siano intervenuti almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Qualora non sia intervenuta la totalità dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte, ai componenti non presenti, mediante avviso inviato tramite servizio postale o fax ricevuta o posta elettronica certificata (PEC).

Le votazioni hanno luogo a voto palese per alzata di mano od altra forma equivalente salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

ART. 27

Le deliberazioni adottate dalle Assemblee debbono essere riportate in appositi verbali, sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed, anche in apposito allegato, l'identità dei partecipanti e deve indicare, altresì, le modalità ed il risultato delle votazioni, consentendo, anche mediante allegato, l'identificazione dei favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Su richiesta degli intervenuti aventi diritto al voto, il verbale deve contenere il sunto delle dichiarazioni pertinenti

all'ordine del giorno, espresse da chi ne ha fatto richiesta. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2542, 3° comma CC, i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società non possono, contemporaneamente, essere amministratori di più di 5 (cinque) soggetti operanti nel settore bancario, assicurativo e finanziario in genere, aventi sede legale sul territorio della Regione Emilia Romagna e delle Province di Perugia, Arezzo e Pesaro-Urbino, ed ivi operanti in via prevalente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 28

L'amministrazione della Società è affidata al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto, a seconda delle determinazioni dell'Assemblea, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea ordinaria sia fra i rappresentanti dei soci che tra i terzi non soci, nel rispetto, per questi ultimi, dei limiti massimi previsti dall'Articolo 2542, 2° comma CC.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, deve essere composta da artigiani soci, intendendosi per tali i soggetti in possesso, all'atto dell'accettazione della carica, della qualifica di artigiano e, nello stesso tempo, titolari di imprese individuali, soci di società di persone o soci di società di capitali, iscritte all'Albo Provinciale Imprese Artigiane, che, a propria volta, siano associate alla Società. Può inoltre far parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2542 C.C., con voto deliberativo, un rappresentante designato da Ente pubblico, anche non associato alla Società.

In ogni caso, la nomina della maggioranza degli Amministratori è riservata all'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2542 C.C.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea ordinaria, convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono esonerati dal prestare cauzione.

Per le riunioni del Consiglio di Amministrazione è consentito che si svolgano con gli intervenuti dislocati in più luoghi, collegati con idonei mezzi audio oppure audiovideo, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e di parità di trattamento tra coloro che vi intervengono.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-

guatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, e visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche in formato elettronico, nonché intervenire liberamente;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio oppure audiovideo collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno recarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, il Vice Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 29

Per l'elezione delle cariche sociali, a parità di voti è eletto il più anziano di età.

ART. 30

Gli amministratori devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini sino al terzo grado.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, mentre non spetta alcun compenso.

ART. 31

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, una volta al mese, e quando il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, oppure ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri o i sindaci. L'avviso di convocazione deve essere inviato o comunicato con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, tre giorni prima al domicilio di ciascun consigliere.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata con avviso inviato o comunicato almeno 24 ore prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve altresì essere recapitato nella stessa forma e negli stessi termini ai sindaci effettivi.

Il Consiglio può valersi dell'opera di un segretario di propria nomina.

ART. 32

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voto, prevale la deliberazione per la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione, abbia espresso il suo voto.

Per la validità delle delibere del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei componenti, non ammettendosi deleghe.

ART. 33

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Società che non sono riservati

per legge o per Statuto all'assemblea dei soci.

Spetta tra l'altro al Consiglio di:

- a) la nomina del presidente e di uno o più vicepresidenti, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci
- b) accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dello Stato e di altri Enti pubblici, concordando eventualmente con gli stessi la finalizzazione, per la costituzione del patrimonio, o per fronteggiare spese di amministrazione e funzionamento;
- c) stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Aziende di Credito, Istituti finanziari e con altri Enti;
- d) compilare il bilancio annuale e la nota integrativa correandolo con una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'assemblea ordinaria per averne l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio in corso;
- e) autorizzare il Presidente alle spese necessarie per il normale funzionamento della Società;
- f) autorizzare il Presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti della Società;
- h) provvedere alla compilazione dell'eventuale regolamento interno che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria in occasione della sua prima convocazione;
- i) proporre all'assemblea la eventuale partecipazione della Cooperativa ad un consorzio provinciale, regionale, e nazionale che sia costituito con il fine di coordinare e potenziare le attività delle Cooperative associate;
- j) provvedere all'assunzione, al licenziamento e alla gestione del personale stabilendone il trattamento economico e normativo;
- l) surrogare gli eventuali consiglieri dimissionari, salvo ratifica dell'assemblea ordinaria nella sua prima convocazione;
- m) costituire Comitati Ristretti, i cui membri siano scelti anche tra i componenti il Consiglio di Amministrazione, e deliberare sul loro funzionamento;
- n) conferire nei limiti di legge, procure speciali con esclusione di quelle rimesse alla competenza del Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione è riservata la competenza ad effettuare, con deliberazione assunta nelle forme di cui all'articolo 2365, 2° Comma CC, il mero adeguamento formale dello Statuto a future disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, nominare un Comitato Esecutivo, tra i suoi componenti, determinandone i poteri, entro i limiti di Legge.

Il Comitato Esecutivo elegge nel suo seno il proprio Presidente ed il Vice Presidente, attribuendo loro, in via disgiuntiva, ed il secondo in funzione vicaria del primo, i poteri di rappresentanza legale della Società per le attribuzioni amministrative espressamente delegate al Comitato Esecutivo.

Per la convocazione, il funzionamento e le deliberazioni del

Comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

ART. 34

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Società, vigila sulla conservazione e tenuta dei libri prescritti, sulla esecuzione delle deliberazioni degli Organi sociali ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno, vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito da un Vicepresidente che a sua volta, può essere sostituito per gli stessi motivi dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare, nei limiti di legge, alcune sue funzioni al Vicepresidente, o con procura speciale al Segretario.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 35

Il Collegio Sindacale, costituito da revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39 e successive modificazioni, esercita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2409 bis del Codice Civile, anche la revisione legale dei conti, oltre alle altre attribuzioni previste dalla Legge.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri previsti dagli artt. da 2403 a 2409 del C.C.

I sindaci, che sono rieleggibili durano in carica 3 (tre) esercizi sociali e comunque fino all'assemblea che approva il bilancio dell'ultimo esercizio.

Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore legale, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere esercitata da un revisore legale dei conti o anche da una società di revisione.

L'incarico di revisione legale è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, se nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale dei conti o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Nel caso di società di revisione legale i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima società ed ai soggetti incaricati della revisione legale.

Il revisore legale dei conti o la società incaricati della revisione:

1) verifica nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti esercitano, inoltre, le altre funzioni, i poteri, ed i doveri previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione.

Il compenso del revisore legale è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

DIREZIONE

ART. 36

La direzione della società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere affidate ad un Segretario/Direttore con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio stesso.

La nomina eventuale del Segretario/Direttore come pure la revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

ART. 37

Per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte tra socio e Società in materia di operazioni e servizi rientranti nell'attività tipica della Società, il socio può presentare un reclamo alla Società a mezzo lettera raccomandata a.r.. La Società deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. Se il socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'"Arbitro Bancario Finanziario" (A.B.F.).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito "www.arbitrobancariofinanziario.it".

Il socio può - singolarmente o in forma congiunta con la Società - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta ferma la possibilità

di ricorrere all'arbitrato di cui appresso o all'autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto in seguito previsto, nel caso in cui con nessuno dei metodi di cui sopra si raggiungesse un accordo.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 38

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purchè relative a diritti disponibili, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento del pubblico ministero, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della Società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta secondo il regolamento della Camera arbitrale di Forlì - Cesena, da un Arbitro per le controversie di valore inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) o da un Collegio Arbitrale composto da tre persone designati dalla giunta della Camera arbitrale di Forlì - Cesena per le controversie di importo superiore. L'arbitrato sarà rituale ed il collegio deciderà secondo diritto.

Sede dell'arbitrato è Cesena.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Il ricorso all'Arbitro od al collegio arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o al momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

BILANCIO

ART. 39

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia. Il bilancio consuntivo, deve essere accompagnato da una relazione nella quale, ad opera del Consiglio di Amministrazione, devono essere specificati i criteri seguiti nella gestione sociale, per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società.

Il bilancio e la nota integrativa devono essere comunicati dagli amministratori al Collegio Sindacale con la relazione sulla gestione e i documenti giustificativi almeno trenta giorni

prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. Il bilancio e la nota integrativa devono restare depositati in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, nella sede della società, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e fino alla sua approvazione, perché i soci possano prenderne visione.

ART. 40

L'eventuale avanzo di gestione sarà destinato:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b) la restante parte alla riserva fondo rischi indisponibili.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma, neppure in caso di scioglimento della Società, nè in caso di cessazione del rapporto sociale, a qualunque titolo ciò avvenga.

E' vietata la distribuzione delle riserve della Società, sia durante la vita della stessa che all'atto del suo scioglimento.

Resta salva la possibilità di acquistare azioni proprie, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.7 e delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 41

In caso di scioglimento della Società o di variazione dell'oggetto sociale, il patrimonio residuo al termine della liquidazione, dedotto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto, ai sensi del Comma 19 del DL, al Fondo di Garanzia Interconsortile al quale la Società aderisca o, in mancanza, secondo la diversa destinazione ivi prevista.

Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori conservano il potere di gestire la Società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli anche tra terzi non soci.

I liquidatori dovranno comunicare alla Regione Emilia - Romagna i motivi e le cause dello scioglimento.

Avvenuta l'iscrizione del nominativo dei liquidatori presso il Registro delle Imprese, gli amministratori cessano dalla loro carica, e sono tenuti a consegnare ai liquidatori i libri sociali, un conto economico ed uno stato patrimoniale, entrambi aggiornati alla data di effetto dello scioglimento, nonché un rendiconto dettagliato sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna deve essere redatto apposito verbale.

Ai liquidatori può essere conferito il potere di compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione della Società, compreso il potere di effettuare la cessione dell'azienda sociale e di rami di questa, singoli beni o diritti, con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Ai liquidatori, altresì, è conferito il potere di effettuare

tutti gli atti necessari per la conservazione del valore della Società, ivi compreso l'esercizio provvisorio della stessa o di singoli rami aziendali, in funzione di un migliore realizzo delle attività, dell'intera azienda o di singoli rami di questa.

In qualsiasi momento, l'Assemblea Straordinaria, con le maggioranze richieste per la modificazione dello Statuto, può revocare lo stato di liquidazione, ove occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento.

I liquidatori devono redigere il bilancio annuale e presentarlo, per l'approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria, alla scadenza prevista nello Statuto Sociale. Nella nota integrativa, i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione ed i principi e criteri adottati per realizzarla, ivi compreso i criteri di valutazione.

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ART. 42


Per quanto non contemplato dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge, in materia di Confidi, Società Cooperative ed, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le Società per Azioni.

La Cooperativa avrà la facoltà di non emettere i relativi titoli, ai sensi dell'art. 2346, I, C.C..

La Società adotta il sistema di amministrazione e controllo, definito con il termine "tradizionale", previsto dai paragrafi 2, 3 e 4 Sezione VI Bis Capo V, Titolo V del Libro V del Codice Civile.

F.TI: IVANO SCARPELLINI - MARCELLO PORFIRI Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI DALLA
LEGGE.
CESENA, 18-4-2017.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, connected strokes that form a cursive script.